



COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

**NUOVO REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

- Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Principi
- Articolo 3 - Definizioni generali
- Articolo 4 - Ambito di applicazione oggettiva
- Articolo 5 - Competenze degli organi politici e tecnici
- Articolo 6 - Segretario comunale
- Articolo 7 - Centrale di committenza
- Articolo 8 - Responsabile unico del procedimento

PARTE II – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 9 - Determinazione a contrarre
- Articolo 10 - Procedure di affidamento
- Articolo 11 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi
- Articolo 12 - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale
- Articolo 13 - Appalti a chilometro zero ed economia circolare

TITOLO II – CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE SEMPLIFICATE

- Articolo 14 - Principi comuni
- Articolo 15 - Procedure per gli affidamenti sotto soglia
- Articolo 16 - Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 1.000 euro
- Articolo 17 - Contratti di importo inferiore a 40.000 euro
- Articolo 18 - Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
- Articolo 19 - Contratti di lavoro di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000
- Articolo 19 *bis* – Contratti di lavori importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro
- Articolo 20 - Fasi della procedura negoziata
- Articolo 21 - Indagine di mercato
- Articolo 22 - Elenchi di operatori economici
- Articolo 23 - Scelta dell'affidatario
- Articolo 24 - Requisiti e controllo sull'affidatario
- Articolo 25 - Contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro

TITOLO III – CONTRATTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE ORDINARIE E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

- Articolo 26 - Scelta delle procedure
- Articolo 27 - Oggetto del contratto di lavori
- Articolo 28 - Specifiche tecniche
- Articolo 29 - Criteri di aggiudicazione

- Articolo 30 - Minor prezzo nei lavori
- Articolo 31 - Offerta economicamente più vantaggiosa
- Articolo 32 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione dei contratti
- Articolo 33 - Bandi di gara
- Articolo 34 - Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
- Articolo 35 - Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte
- Articolo 36 - Fase di ammissione ed esclusione degli operatori economici
- Articolo 37 - Commissione giudicatrice negli appalti con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
- Articolo 38 - Saggio di gara
- Articolo 39 - Esame della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio
- Articolo 40 - Modalità di espletamento della gara nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate

- Articolo 41 - Gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Articolo 42 - Gara con il criterio del minor prezzo
- Articolo 43 - Valutazione delle offerte anormalmente basse
- Articolo 44 - Aggiudicazione
- Articolo 45 - Aggiudicazione in caso di una sola offerta

PARTE III – IL CONTRATTO

- Articolo 46 - Stipulazione del contratto
- Articolo 47 - Forma del contratto
- Articolo 48 - Contratto in modalità elettronica
- Articolo 49 - Rogito a cura del Segretario generale
- Articolo 50 - Rogito per mano di notai
- Articolo 51 - Competenza alla stipulazione
- Articolo 52 - Spese contrattuali
- Articolo 53 - Contenuto e durata del contratto
- Articolo 54 - Tutela dei lavoratori
- Articolo 55 - Garanzia provvisoria e definitiva
- Articolo 56 - Responsabilità e assicurazioni
- Articolo 57 - Modifiche al contratto
- Articolo 58 - Rinnovo e proroga

PARTE IV – LA GESTIONE DEL CONTRATTO

- Articolo 59 - Esecuzione del contratto e responsabilità
- Articolo 60 - Esecuzione d'urgenza
- Articolo 61 - Sistema di monitoraggio e controllo
- Articolo 62 - Inadempimenti e penali
- Articolo 63 - Cessione del contratto e subappalto
- Articolo 64 - Definizione delle controversie
- Articolo 65 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC

PARTE V – DISCIPLINA RELATIVA A SPECIFICI CONTRATTI

- Articolo 66 – Procedure per l'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016
- Articolo 67 – Opere di urbanizzazione

Articolo 68 – Appalti nel settore dei beni culturali
Articolo 69 – Contratti di concessione
Articolo 70 – Partenariato pubblico-privato

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 – Disposizioni finali
Articolo 72 – Abrogazioni
Articolo 73 – Entrata in vigore

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, con particolare riguardo alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore e superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, della normativa statale e regionale nonché dello Statuto comunale.

Articolo 2

Principi

1. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, tempestività e correttezza e deve garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, il Comune rispetta anche i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 ed atti attuativi, dal d.p.r. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e compatibili nonché dal presente Regolamento.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal d.lgs. n. 50/2016, ai criteri, previsti nel bando o lettera di invito, ispirati ad esigenze sociali nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
4. Il rispetto del principio di trasparenza, inteso come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, è garantito secondo le modalità previste dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.
5. Gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti - ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del citato decreto - devono essere pubblicati e aggiornati nei termini e modi di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.
6. L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla criminalità organizzata e alla delinquenza mafiosa e, segnatamente, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune nonché dei protocolli di legalità a cui il Comune aderisce. Il Comune promuove la conclusione o aderisce ad accordi, intese, convenzioni e/o forme di collaborazione con autorità pubbliche e soggetti che svolgono istituzionalmente attività di contrasto all'illegalità.
7. Per quanto non espressamente previsto nel d.lgs. n. 50/2016 ed atti attuativi, nel d.p.r. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e compatibili e nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 quanto alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché alle disposizioni contenute nel codice civile quanto alla stipula del contratto e alla gestione dello stesso.

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “d.lgs. n. 50/2016” o “Codice” il complesso di disposizioni contenuto nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 - b) per “appalti pubblici” i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'amministrazione e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
 - c) “concessione di lavori”, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
 - d) “concessione di servizi”, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui all'art. 3, comma 1, lett. II), del d.lgs. n. 50/2016 riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
 - e) “contratto di partenariato pubblico privato”, il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici, per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.
2. Per quanto non espressamente previsto dal comma 1, si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 4

Ambito di applicazione oggettiva

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nonché alle altre tipologie negoziali non espressamente escluse dal d.lgs. n. 50/2016 e dal successivo comma 2.
 2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure ad evidenza pubblica.
 3. Per quanto non espressamente o diversamente previsto in altri Regolamenti comunali valgono le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
 4. Per la vendita di beni immobili comunali si fa espresso rinvio allo specifico Regolamento comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 25.03.2015.

Articolo 5

Competenze degli organi politici e tecnici

1. Il consiglio comunale, in base alla normativa vigente, adotta il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi e il programma triennale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
3. La giunta comunale adotta, nell'ambito delle proprie competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del consiglio.
4. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la giunta comunale, nel rispetto del presente Regolamento, può definire indirizzi relativi a specifiche tipologie contrattuali e/o di affidamenti.
5. Ogni altro procedimento non espressamente demandato alla competenza del consiglio o della giunta è di competenza, quale attività di gestione, dei Responsabili dei Settori, così come individuati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Articolo 6

Segretario comunale

1. Il Segretario generale, interviene quale ufficiale rogante. Il Segretario generale può predisporre circolari esplicative e disposizioni procedurali. In tali attività è supportato dall'ufficio Contratti.
2. Ai sensi della normativa vigente, il Segretario generale - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dello stesso, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento.
3. Il Segretario generale è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini e agli allegati che devono formare parte integrante del contratto. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 48, comma 6, il Segretario è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'ufficio Contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio. Possono essere iscritti a repertorio, di norma, gli atti rogati o autenticati dal Segretario comunale o da chi legittimamente lo sostituisce.

Articolo 7

Centrale di committenza

1. Il Comune aderisce, nel rispetto delle previsioni di legge a centrali di committenza. A tal fine stipula accordi o convenzioni con altre stazioni appaltanti per regolare le modalità operative secondo quanto previsto dalle vigenti norme.

Articolo 8

Responsabile unico del procedimento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 241/1990, per ogni singola procedura di affidamento il Comune individua, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero nell'atto di avvio di ogni singolo intervento non incluso nella programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. La sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 non comporta modifiche alla stessa.

2. Il RUP è nominato con atto formale del Responsabile del Settore competente per l'acquisizione della prestazione, tra i dipendenti di ruolo addetti al Settore, nel rispetto di eventuali norme regolamentari organizzative del Comune. Laddove sia accertata la carenza nell'organico del suddetto Settore, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio nel Comune. In caso di mancata nomina formale, il RUP coincide con il Responsabile del Settore competente per l'acquisizione della prestazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
3. Il RUP deve essere in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per i quali è nominato, secondo quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC.
4. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
5. Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Più specificamente, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il RUP svolge i compiti indicati dall'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC.
6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.

PARTE II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 9

Determinazione a contrarre

1. L'avvio di ogni singola procedura di affidamento è subordinato all'adozione della determinazione a contrarre a cura del Responsabile del Settore competente, che contenga:
- α) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - β) gli elementi essenziali, l'oggetto e la forma del contratto;
 - χ) gli elementi essenziali per l'attivazione della procedura di scelta del contraente: tipologia della gara, criteri di selezione delle offerte, requisiti speciali richiesti agli operatori economici, importo complessivo presunto della prestazione, ogni altro elemento ritenuto utile;
 - δ) i motivi della mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi del comma 3;
- ε) nel caso di acquisto di beni e di servizi, l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza e all'adesione o meno alle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., a centrali di committenza regionali e/o al ricorso al MEPA, ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- φ) la motivazione ad eventuali deroghe ai bandi tipo adottati dall'ANAC.
2. Qualora non adottato con precedenti atti, con la determinazione a contrarre di cui al comma 1 è, altresì, approvato lo schema di contratto.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, il Comune

suddivide gli appalti in lotti funzionali di cui all'art. 3, comma 1, lett. qq), del d.lgs. n. 50/2016 in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Il Comune motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. La determinazione a contrarre può prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, della proprietà di beni immobili appartenenti al Comune, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono più, secondo motivata valutazione, funzioni di pubblico interesse. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 50/2016.

5. Nella procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, il RUP può procedere allo affidamento tramite determinazione a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Articolo 10

Procedure di affidamento

1. Ferme restando le ulteriori procedure di scelta del contraente disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 e dal presente Regolamento, il Comune individua il privato contraente, di norma, con le seguenti modalità:

- a) procedura aperta, in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
- b) procedura ristretta, in cui solo gli operatori economici che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono stati, pertanto, invitati dal Comune possono presentare offerte;
- c) procedura negoziata, in cui il Comune consulta gli operatori economici di propria scelta, previa o meno pubblicazione di un bando, e negozia i termini del contratto con una o più di esse;
- d) dialogo competitivo, con cui il Comune, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale, o delle quali, i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare;
- e) mercato elettronico, tramite il quale il Comune acquista beni e servizi dai cataloghi predisposti dai fornitori selezionati ed abilitati. Per catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- f) adesione alle convenzioni attive di Consip S.p.A. che fungono, comunque, da limite massimo di riferimento per i parametri prezzo-qualità e accordi quadro;
- g) accordi quadro, conclusi tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.

Articolo 11

Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, il Comune inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, fermo restando il rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità

occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

2. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto.

Articolo 12

Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

1. Il Comune contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti nel PAN-GPP (Piano di Azione Nazionale degli Acquisti Verdi) attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'art. 144 del d.lgs. n. 50/2016.
2. I CAM contengono le indicazioni generali volte ad indirizzare il Comune verso la razionalizzazione dei consumi e degli acquisti verdi per la riduzione dell'impatto ambientale.
3. In attuazione del comma 1, i CAM, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i CAM sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 3 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei CAM adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Articolo 13

Appalti a chilometro zero ed economia circolare

1. Il Comune, ove possibile e compatibilmente con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, valorizza le imprese a Km zero, prevedendo specifiche premialità per le aziende di prossimità rispetto al luogo di esecuzione del contratto.
2. Il Comune, ove possibile e compatibilmente con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, valorizza le imprese che fanno uso, nel proprio sistema produttivo, di prodotti/beni oggetto di riciclo e di prodotti/beni riciclabili e/o riutilizzabili, nell'ottica della promozione dell'economia circolare.
3. Il presente articolo si applica a tutte le tipologie di affidamento.

TITOLO II
CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURA SEMPLIFICATE

Articolo 14
Principi comuni

1. Le disposizioni del presente Titolo II sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvenga con procedure proporzionate all'importo e alla rilevanza del contratto, in termini temporali tempestivi e con modalità semplificate ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016.
2. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del citato decreto nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
 3. Più specificamente, nell'espletamento delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, il RUP garantisce, in aderenza:
 - a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento che in quella di esecuzione;
 - e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale degli operatori economici e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
4. Per le procedure disciplinate dal presente Titolo II, il RUP tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.
5. In attuazione dei principi in materia di trasparenza, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui allo art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 15

Procedure per gli affidamenti sotto soglia

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono essere affidati secondo le modalità semplificate di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui al presente Titolo II.
2. Il RUP, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate di cui al comma 1, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, si applicano le previsioni contenute nell'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 in ordine alla pubblicità e ai termini.
3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente Titolo II, il Comune procede, ove ne ricorrano i presupposti, attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Titolo II, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del Regolamento: in particolare, per quanto attiene lo svolgimento della procedura di gara si rinvia alla Parte II, Titolo III, in quanto compatibile; per quanto attiene il perfezionamento e la gestione del rapporto negoziale si rinvia alla Parte III e alla Parte IV, in quanto compatibili.

Articolo 16

Contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro

1. Ai sensi della normativa vigente i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, possono essere conclusi tramite affidamento diretto motivato, senza necessità di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici.
2. Resta salva la possibilità, anche per la soglia di valore di cui al comma 1, di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia quando tale ricorso assicuri maggiormente la celerità ed economicità dell'acquisto.
3. In deroga ai commi 1 e 2, per gli acquisiti di beni e servizi informatici e di connettività si procede, anche per importi inferiori a 5.000 euro, esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. Gli affidatari di servizi e forniture di importo inferiore a 5.000 euro devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016. Il RUP verifica, i requisiti di cui sopra, fermo restando l'obbligo di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ai fini del pagamento del corrispettivo.

Articolo 17

Contratti di importo inferiore a 40.000 euro

1. I contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche nei servizi esclusi ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, sono affidati con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, oppure, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, lett. gggg), del citato decreto. Resta fermo l'obbligo di motivazione e il rispetto del principio di rotazione degli operatori economici.

2. I lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dal Comune a cura del RUP.
3. Negli affidamenti di cui al comma 1 il Comune effettua sempre le verifiche sull'aggiudicatario, secondo le indicazioni espresse dalle linee guida ANAC.
4. Per gli affidamenti di cui al comma 1 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 18

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 possono essere affidati mediante affidamento diretto presa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici. Gli operatori economici vengono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi per i quali si applica, comunque, la procedura di cui al periodo precedente.
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 non si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19

Contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e contratti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 ed inferiore a 1.000.000 di euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
 3. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 4. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 20

Fasi della procedura negoziata

1. Le procedure negoziate di cui ai precedenti artt. 18 e 19 si articolano in due fasi gestite, di norma, dal Responsabile del Settore competente e dal RUP:

- a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo ai sensi degli artt. 21 e 22;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e scelta dell'affidatario ai sensi dell'art. 23.

Articolo 21

Indagini di mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze del Comune. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Durante lo svolgimento dell'indagine di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. L'indagine di mercato è svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dal Comune, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.
2. Ai fini dell'indagine di mercato di cui al comma 1, il Comune pubblica un avviso sul profilo di committente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Bandi di gara e contratti". E' possibile ricorrere anche ad altre forme di pubblicità.
3. La durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. Per i mesi di agosto e di dicembre la durata di pubblicazione dell'avviso è stabilita in un periodo minimo identificabile in trenta giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di venti giorni.
4. L'avviso esplorativo per la verifica della disponibilità degli operatori economici contiene le seguenti indicazioni: elementi essenziali della procedura; requisiti di partecipazione; criterio di selezione dell'offerta; termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse.
5. Nell'avviso di indagine di mercato il Comune specifica se la lettera di invito sarà rivolta a tutti gli operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse oppure ad un numero limitato degli stessi, da indicare nell'avviso unitamente al criterio di selezione prescelto. In tale ultimo caso, il Comune può riservarsi la facoltà di procedere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare.
6. Ai fini del sorteggio di cui al comma 5, ultimo periodo, il Comune ne rende noti data, orario e luogo di espletamento nello stesso avviso di indagine di mercato. Il Comune adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le operazioni di sorteggio vengono condotte dal RUP, alla presenza di due testimoni: delle stesse è redatto sintetico processo verbale.

Articolo 22

Elenchi di operatori economici

1. Il Comune può individuare gli operatori economici da invitare mediante selezione dagli elenchi appositamente costituiti secondo le modalità individuate dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC, nel rispetto del principio di rotazione.

2. L'elenco degli operatori economici del Comune delinea il mercato di riferimento per categoria e può essere, altresì, utilizzato per tutte le casistiche previste e in tutti gli ulteriori casi consentiti dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida ANAC. L'elenco è predisposto sulla base di un avviso pubblicato sul profilo del committente, aggiornato periodicamente con cadenza semestrale e pubblicato sul sito web del Comune.
3. L'ordine di inserimento nell'elenco dei soggetti richiedenti è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste al protocollo del Comune.
4. La scelta degli operatori economici avviene mediante consultazione della categoria di riferimento, nel rispetto del principio di rotazione e dei principi generali di libera concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza. In sede di invito/consultazione il RUP procede sulla base dei criteri specifici e delle modalità individuate nell'avviso di costituzione dell'elenco.
5. Il Comune può disporre l'esclusione dall'elenco degli operatori economici in uno dei seguenti casi:
- a) qualora venga accertata la posizione di negligenza o malafede dell'impresa in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - b) qualora sia pendente una procedura di liquidazione o di cessazione dell'attività;
 - c) qualora ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
- d) qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Qualora l'elenco non sia costituito o nell'elenco non sia presente alcun operatore economico o siano presenti in numero insufficiente, il Comune si riserva la facoltà di consultare gli elenchi ufficiali di altre amministrazioni aggiudicatrici, di invitare altri e ulteriori operatori economici, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 come desumibili da specifiche autodichiarazioni acquisite, invitandoli, altresì, all'iscrizione nell'elenco secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 23 **Scelta dell'affidatario**

1. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mediante le specifiche modalità della piattaforma telematica dell'Ente oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta seria ed informata.
2. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel successivo Titolo III.
3. Al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza nell'operato del Comune, al termine della procedura negoziata è pubblicato un avviso sui risultati dell'affidamento, con l'indicazione anche dei soggetti invitati.

Articolo 24

Requisiti e controllo sull'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 nonché, se richiesti nella lettera di invito, dei requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-professionali stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. Negli affidamenti dei lavori di cui all'art. 18, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria corrispondente alle lavorazioni oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
2. E' ammesso l'avvalimento dei requisiti speciali nei modi e con i limiti di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo è attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, anche mediante il DGUE di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016.
4. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. Il Comune può, comunque, estendere le verifiche agli altri concorrenti. Il Comune verifica il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali se richiesti nella lettera di invito.

Articolo 25

Affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro

1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro vengono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie. Si applica l'art. 36, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 in ordine a termini e modalità di pubblicazione.
2. Per gli affidamenti di cui al comma 1 si applica il termine dilatorio di trentacinque giorni ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Per gli affidamenti di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni contenute nel successivo Titolo III in quanto compatibili.

TITOLO III

CONTRATTI SOPRA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA: PROCEDURE ORDINARIE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 26

Scelta delle procedure

1. Nell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Comune utilizza le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione di gara. Può, altresì, ricorrere, come negli affidamenti sottosoglia, al partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dallo art. 65 del d.lgs. n. 50/2016, alla procedura competitiva con negoziazione e al dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 59, comma 2, del citato decreto nonché alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, commi 1, penultimo periodo, 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 50/2016 (casi in cui è consentito l'affidamento della progettazione congiuntamente all'esecuzione dei lavori), gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Articolo 27 **Oggetto del contratto di lavori**

1. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.
2. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Articolo 28 **Specifiche tecniche**

1. Il Comune inserisce nei propri documenti di gara le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell'allegato XIII del d.lgs. n. 50/2016 atte a definire le caratteristiche richieste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono, inoltre, riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.
2. Le specifiche tecniche possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale del Comune, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilità obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite con riferimento allo stesso quanto ai criteri di accessibilità per le persone con disabilità o alla progettazione adeguata per tutti gli utenti.
4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare, direttamente o indirettamente, ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo quanto previsto dall'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 29 **Criteri di aggiudicazione**

1. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'art. 96 del d.lgs. n. 50/2016.
3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del citato decreto (di importo inferiore a 40.000 euro);
 - b) i contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e agli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 95, comma 4, e 148, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, e che non presentano carattere transfrontaliero, il Comune è tenuto a prevedere nel bando o lettera invito l'esclusione automatica delle offerte anomale e a procedere come indicato al successivo art. 42.

Articolo 30 **Minor prezzo nei lavori**

1. Negli appalti di lavori il minor prezzo/prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è di norma, determinato come segue:
 - a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
 - c) per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari.

Articolo 31 **Offerta economicamente più vantaggiosa**

1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i documenti di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun criterio di valutazione prescelto è possibile prevedere dei sub-criteri e dei sub-punteggi.
2. I criteri relativi ad elementi gestionali, tecnici e qualitativi devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito della ponderazione complessiva. Si applicano le previsioni di cui agli artt. 95, commi 6, 13 e 14, e 96 del d.lgs. n. 50/2016 nonché quelle contenute nelle linee guida ANAC.
3. Il Comune specifica nel bando di gara o nel disciplinare o nella lettera di invito i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi ai criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte.

4. Il Comune, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, è stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite previsto dalla normativa vigente.
5. I criteri di valutazione definiti dal Comune tengono conto anche dei CAM di cui all'art. 12; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.
6. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, il Comune valorizza modalità di esecuzione a "chilometri zero", con la previsione di criteri premiali per le offerte concernenti beni o prodotti da filiera corta o a chilometri zero.
7. Il Comune può individuare nel bando di gara o nel disciplinare o nella lettera di invito una clausola di riferimento qualitativo, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal Comune appaltante.

Articolo 32
Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti
e di aggiudicazione dei contratti

1. Il Comune pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dalla Parte II, Titolo III, Capi II e III, Sezione I, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Il Comune assicura adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione o si applica solo in parte.

Articolo 33
Bandi di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 59, comma 5, secondo periodo (avviso di preinformazione), e 63 del d.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando), tutte le procedure di scelta del contraente vengono indette con bandi di gara.
2. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, in base alla normativa vigente, l'ANAC adotta i bandi tipo. Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di tali bandi tipo, i bandi di gara del Comune sono redatti in conformità agli stessi. La determinazione a contrarre motiva espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo.
3. I bandi di gara contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, del d.lgs. n. 50/2016 e sono pubblicati conformemente all'art. 72 del citato decreto. Contengono, altresì, i criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 50/2016.
4. Gli elementi specificativi delle informazioni riportate nei bandi di gara sono illustrati in dettaglio in un apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara, o nella parte

procedurale del documento complessivo regolante l'appalto, denominato capitolato speciale o capitolato d'onori.

5. Il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale riportano gli elementi essenziali espressamente richiesti dalle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e da quelle vigenti in materia, necessarie per il corretto sviluppo della procedura di gara e per l'esecuzione del contratto, nonché tutti gli elementi facoltativi indicati dallo stesso decreto, secondo l'opzione prescelta dal Comune.

Articolo 34

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, il Comune tiene conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli artt. 60, 61, 62, 64 e 65 del d.lgs. n. 50/2016.
2. Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi di cui agli artt. 60, 61, 62, 64 e 65 del d.lgs. n. 50/2016, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

Articolo 35

Forma e contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte

1. La domanda di partecipazione con la documentazione a corredo, l'offerta tecnico-qualitativa e quella economica, in regola con la normativa sul bollo, devono essere inserite, secondo le prescrizioni dettate dalla disciplina di gara, in plichi telematici.
2. L'offerta contiene il complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici prescritti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando o nella lettera di invito e relativi allegati nonché della normativa vigente.
3. La parte economica dell'offerta contiene, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione, in cifre e in lettere, di un prezzo o di un ribasso percentuale rispetto ad un prezzo base. Salvo disposizioni di legge speciali, in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevale l'indicazione in lettere.
4. L'offerta non può contenere riserve, condizioni o termini di validità non conformi alla normativa vigente o al bando di gara o alla lettera di invito. Non sono ammesse offerte plurime.
5. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo dei moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

Art. 36

Fase di ammissione ed esclusione degli operatori economici

1. Il controllo della documentazione amministrativa è, di norma, svolto dal RUP o da un seggio di gara istituito ai sensi dell'art. 38, secondo le modalità dettate dall'art. 39.
2. In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

3. Spetta comunque al RUP provvedere all'ammissione e all'esclusione dei concorrenti.

4. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione, è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso agli operatori economici di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico dove sono disponibili i relativi atti.

Articolo 37

Commissione giudicatrice negli appalti con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante.

3. Fino all'entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice ovvero nei casi in cui non sia obbligatorio avvalersi di commissari esterni ai sensi del Codice:

a) il Presidente della Commissione giudicatrice è un Responsabile di Settore del Comune. Quando questo non sia possibile può essere nominato Presidente un dirigente o una posizione organizzativa di altro ente.

b) gli altri membri della Commissione sono dipendenti di norma di categoria D del Comune o di altri Enti, da individuare nell'ambito dell'area tecnica, amministrativa o finanziaria in relazione all'oggetto dell'appalto, scelti in relazione alla specifica professionalità e sulla base di principi di rotazione.

c) possono essere nominati membri della Commissione giudicatrice esperti esterni scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto. Gli esperti esterni devono sottoscrivere apposito disciplinare o atto di accettazione.

d) la Commissione è nominata dal Responsabile del Settore competente per materia e deve essere costituita dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dopo l'esame della documentazione amministrativa (Busta A) e dopo l'approvazione dell'atto contenente del ditte ammesse e le ditte escluse ai fini della verifica di eventuali incompatibilità dei membri della Commissione.

4. La Commissione valuta i progetti tecnici (c.d. Busta B) e le offerte economiche (c.d. Busta C) e con proprio verbale approva la proposta di aggiudicazione.

5. La Commissione è Organo collegiale straordinario dell'Amministrazione appaltante ed esercitare funzioni di contenuto tecnico-valutativo ai fini della scelta dell'offerta che risulta preferibile sotto i principi tecnico-economico e dell'ideoneità delle ditte afferente.

6. I lavori della Commissione devono svolgersi, di norma, nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Ogni qualvolta la procedura abbia a svolgersi in più sedute il presidente della commissione deve garantire l'adeguata conservazione degli atti di gara e delle offerte.

7. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.

8. La Stazione Appaltante non ha la possibilità di aggiudicare I lavori/forniture/servizi ad una ditta diversa da quella prescelta dall'apposita Commissione salvo che non riscontri irregolarità formali nella attribuzione dei punteggi ovvero l'offerta prescelta non venga dichiarata anomalmente bassa, nel qual caso l'aggiudicazione deve essere disposta all'operatore economico che segue in graduatoria. Può, tuttavia, non aggiudicare l'appalto adottando apposito provvedimento, idoneamente motivato.

9. Alle sedute della medesima possono essere presenti funzionari del Comune, estranei alla Commissione, allo scopo di prestare ai Commissari una collaborazione di natura tecnica senza, però, partecipare alla deliberazione.

10. Dei lavori della Commissione giudicatrice vengono redatti appositi verbali che vengono trasmessi per l'aggiudicazione definitiva e per la stipula del contratto.

11. Sono salve le disposizioni previste dalla rispettiva normativa di settore.

Articolo 38 **Seggio di gara**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 36, nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori, servizi e forniture, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, le operazioni di controllo della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche sono eseguite da un seggio di gara composto dal RUP e da due testimoni, assistiti da un segretario verbalizzante.

Articolo 39 **Esame della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio**

1. Il RUP o il seggio di gara, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, procede allo svolgimento delle operazioni per la qualificazione e l'ammissione degli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione.

2. Di norma, le operazioni di cui al comma 1 si svolgono in una sala aperta al pubblico che vi ha libero accesso. I legali rappresentanti degli operatori economici interessati o loro delegati, purchè muniti di apposita delega e previo riconoscimento degli stessi, possono chiedere di inserire a verbale le proprie osservazioni.

3. Constatata la regolarità della seduta, viene dichiarato aperto l'esperimento e si dà notizia del numero dei plichi pervenuti nel termine prescritto, ammessi al successivo esame, e del numero dei plichi che, pervenuti fuori termine, vengono esclusi dalla gara. I plichi pervenuti fuori termine restano custoditi chiusi ed inalterati.

4. Si procede, quindi, all'apertura dei plichi per l'esame della documentazione amministrativa richiesta e dell'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 48, comma 7, 24, comma 7, e 89, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

5. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, il RUP assegna all'operatore economico un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'operatore economico è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. Ultimata la fase di ammissione/esclusione dalla procedura di gara ed eseguiti agli adempimenti prescritti sul punto dall'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, l'esperimento di gara prosegue secondo le modalità dettate dall'art. 41 o 42, in base al criterio di scelta delle offerte adottato.

Articolo 40

Modalità di espletamento della gara nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate

1. Nelle procedure ristrette, alla fase di prequalificazione degli operatori economici e all'invio delle lettere di invito, si applicano gli artt. 23, comma 1, 34, 35 e 39, in quanto compatibile, del presente Regolamento; la procedura segue, poi, la disciplina dettata dagli artt. 41 o 42, in base al criterio di selezione delle offerte adottato.

2. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, si applicano, in quanto compatibili, l'art. 39 e gli artt. 41 o 42, in base al criterio di selezione delle offerte adottato.

Articolo 41

Gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Ultimata la fase di ammissione/esclusione degli operatori economici, la commissione giudicatrice apre in seduta aperta al pubblico le buste contenenti le offerte tecniche al solo fine del riscontro dei documenti prodotti, mediante lettura ad alta voce del titolo degli elaborati ivi contenuti. Di tali operazioni viene dato atto nel verbale della seduta.
2. In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito. La commissione giudicatrice, a seguito della valutazione della parte tecnico-qualitativa delle offerte, stende una specifica graduatoria di merito degli operatori economici.
3. Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, prima dello svolgimento di tale operazione, il presidente della commissione giudicatrice dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
4. La commissione giudicatrice procede, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce dei ribassi offerti e all'attribuzione dei relativi punteggi: tali punteggi vanno ad integrare quelli conseguiti dalle offerte tecniche, ai fini della determinazione del punteggio complessivo ottenuto da ciascun operatore economico e della formazione della graduatoria degli stessi. La commissione giudicatrice procede, quindi, nella stessa seduta pubblica alla rilevazione delle offerte anormalmente basse.
5. Qualora siano rilevate offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il presidente della commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP che procede secondo quanto indicato all'art. 43.
6. All'esito delle operazioni di cui all'art. 43, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, comunica l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formula la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Articolo 42

Gara con il criterio del minor prezzo

1. Ultimata la fase di ammissione/esclusione degli operatori economici, il RUP procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dopo averne accertata la regolarità, e dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale espresso da ciascun offerente.
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata dal RUP secondo quanto indicato all'art. 97, comma 2 D.Lgs. 50/2016.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata dal RUP secondo quanto indicato all'art. 97 comma 2 bis D.Lgs. 50/2016.
4. Il calcolo di cui al comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.
5. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo e, comunque, per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, e che non presentano carattere transfrontaliero, il Comune prevede nel bando o lettera invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e ai sensi del comma 3. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci: in tal caso, resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 1.

Articolo 43

Valutazione delle offerte anormalmente basse

1. Il Comune impone sempre negli atti di gara agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi.
2. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica della congruità delle offerte è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 37.
3. In caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, la verifica della congruità delle offerte è svolta direttamente dal RUP: nel bando o nella lettera di invito è possibile prevedere che, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP si avvalga della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 o di una commissione nominata *ad hoc*.
4. Si procede a verificare la prima migliore offerta potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti non congrua e dunque esclusa, si procede progressivamente con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, il Comune può riservarsi nel bando o nella lettera di invito la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

5. Il RUP richiede, per iscritto, all'operatore economico la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il RUP, se del caso con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'operatore economico e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, per iscritto, la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno cinque giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Articolo 44

Aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione è approvata dal Responsabile del Settore competente dopo la verifica di cui agli artt. 95, comma 10, ultimo periodo, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 relativamente ai costi della manodopera nonché del possesso della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesta nei documenti di gara.
2. Il Comune comunica d'ufficio l'aggiudicazione di cui al comma 1, nei termini e con le forme previste dall'art. 76, commi 5, lett. a), e 6, del d.lgs. n. 50/2016. Dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione decorre il termine di trentacinque giorni entro il quale il contratto non può essere stipulato, fatti salvi i casi di cui all'art. 32, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.
3. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, nel rispetto, tra l'altro, della vigente normativa in tema di repressione della delinquenza di tipo mafioso.
4. A seguito dell'aggiudicazione è sempre obbligatorio procedere al perfezionamento del rapporto negoziale in una delle forme di cui al successivo art. 47.

Articolo 45

Aggiudicazione in caso di una sola offerta

1. Il Comune procede, di norma, all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea o conveniente in relazione all'oggetto del contratto.
2. Il Comune può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

PARTE III – IL CONTRATTO

Articolo 46

Stipulazione del contratto

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nei documenti di gara ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla

sollecita esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse del Comune e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del responsabile preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia disposta o inibita la stipulazione del contratto. Il Comune ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato al Comune, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

2. Prima di procedere alla stipulazione del contratto il Comune:

- a) provvede alla effettuazione di tutte le verifiche previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia in ordine alla posizione del contraente prescelto e alla sua capacità a contrattare;
- b) accerta, se del caso, il decorso del termine dilatorio ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 47 **Forma del contratto**

1. Fatti salvi i casi previsti nei commi successivi, i contratti di lavori, servizi e forniture sono, di norma, stipulati:

- a) nel caso di ricorso ad una delle procedure previste dall'art. 26 del presente Regolamento, mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa;
- b) nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata per importi inferiori a 100.000 euro; mediante scrittura privata autenticata nelle firme o mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa per importi pari o superiori a 100.000;
- c) nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, anche mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, eventualmente tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Articolo 48 **Contratto in modalità elettronica**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 47, i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sono stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Nel contratto redatto ai sensi del comma 1, sia nella forma pubblica amministrativa che nella autenticazione delle firme della scrittura privata, il Segretario generale deve attestare anche la validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Queste ultime (nonché, ove esistenti, l'interprete e i testimoni) sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario generale con firma digitale, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa.

3. Il Segretario generale appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti (nonché, ove esistenti, dopo l'interprete e i testimoni, nei casi previsti per legge) e in loro presenza. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente (art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).

4. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

5. Nel caso di scrittura privata non autenticata nelle firme, le parti possono apporre la propria firma digitale anche in sedi e tempi diversi. In tale caso, l'ufficio competente trasmette l'atto alla controparte la quale appone la propria firma digitale e restituisce il documento firmato al Comune tramite PEC. In seguito, il Responsabile del Settore competente appone la propria firma digitale per il perfezionamento dell'atto stesso.

6. Il sistema di conservazione dei contratti redatti in formato elettronico è effettuato nel seguente modo:

- a) mediante un sistema di conservazione primaria a norma, con salvataggio dei documenti informatici/ file in idonea area dedicata presso il soggetto Conservatore del quale il Comune si avvale;
- b) mediante un sistema di conservazione secondaria su server comunale.

Articolo 49

Rogito a cura del Segretario generale

1. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa e alla autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse del Comune provvede il Segretario generale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di attività notarile.

2. Tutti gli originali degli atti rogati o autenticati ai sensi del precedente comma 1 vengono inseriti, secondo un ordine cronologico e progressivo, nel repertorio del Comune conservato presso l'ufficio Contratti.

3. Il repertorio è formato e conservato su supporto informatico nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. In via transitoria, in attesa di perfezionamento della procedura informatica, il Segretario generale continua a formare e conservare il repertorio su supporto cartaceo.

Articolo 50

Rogito per mano di notai

1. I contratti possono essere stipulati per mano di notai:

- a) nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
- b) quando sia motivatamente previsto nella determinazione a contrarre;
- c) su richiesta e indicazione dell'altra parte contraente, ove le spese siano a totale carico della stessa.

2. Nei casi di cui alle lett. a) e b), l'individuazione del notaio è effettuata dal Responsabile del Settore competente, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia nonché, del criterio della rotazione.

Articolo 51

Competenza alla stipulazione

1. Si procede alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito alla presenza, ove necessario, del Segretario generale.
2. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Settore competente per conto del Comune e dal soggetto legittimato alla firma per il contraente privato. Se trattasi di società, la firma deve essere apposta dal legale rappresentante o da altro soggetto delegato, munito di apposita procura.

3. Qualora il contraente non si presenti nel giorno stabilito ai sensi del comma 1 ovvero non provveda agli adempimenti prodromici richiesti, il Comune inoltra diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso infruttuosamente detto termine senza che l'interessato abbia addotto un qualche legittimo impedimento, il Responsabile del Settore competente dichiara la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e adotta i provvedimenti conseguenti.

Articolo 52 **Spese contrattuali**

1. Le spese contrattuali attengono le imposte di bollo e di registrazione nonché i diritti di segreteria secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604. La riscossione dei diritti è sempre obbligatoria.
3. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo, fatti salvi i casi di esenzione espressamente contemplati dalla normativa vigente. Nel caso di contratti stipulati in modalità elettronica l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.
4. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme sono soggetti a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della controparte, salvo che la legge o la determinazione a contrarre non dispongano diversamente. Il versamento delle spese contrattuali è effettuato sempre prima della stipulazione del contratto, secondo le modalità indicate dal Comune.

Articolo 53 **Contenuto e durata del contratto**

1. Nella redazione e stipulazione del contratto le parti sono tenute all'osservanza delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché del codice civile e del diritto contrattuale in genere.
2. In considerazione dell'interesse pubblico perseguito dal Comune, nelle premesse del contratto devono essere richiamati e riassunti gli atti amministrativi, decisorii e autorizzatori che ne stanno alla base. Il contratto deve contenere clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrarre, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dall'affidatario.
3. Sono elementi essenziali del contratto:
 - a) l'individuazione dei contraenti;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni;
 - d) il corrispettivo contrattuale, i tempi e le modalità;
 - e) la durata e la decorrenza del contratto;
 - g) le clausole di risoluzione ed eventuali clausole risolutive espresse;
 - h) il regime fiscale e la ripartizione delle spese tra i contraenti;
 - i) la previsione del foro esclusivo di Padova per le eventuali controversie;
 - l) l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
 - m) l'elezione di domicilio;
 - n) il luogo, la data e la sottoscrizione dei contraenti.

4. Quando la natura della prestazione o il fine perseguito lo richiedono, il contratto deve, inoltre, contenere:
- a) la cauzione definitiva, ove prevista, e le coperture assicurative di cui agli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) le sanzioni e le penali da applicare in caso di ritardo o di ogni altra inadempienza contrattuale;
 - c) la regolamentazione delle ipotesi di variazioni della prestazione, di proroga o rinnovo;
 - d) la clausola di revisione periodica dei prezzi per i contratti di durata relativi a servizi e forniture;
 - e) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione;
 - f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
 - g) la regolamentazione del subappalto e cessione del contratto;
 - h) l'anticipazione del prezzo nei casi consentiti dalla legge;
 - i) l'eventuale clausola compromissoria;
 - j) ogni altro elemento che si ritiene necessario od opportuno per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.

5. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale. Sono nulle eventuali clausole di rinnovo tacito o espresso, salvo i casi in cui è consentito dalla legge.

Articolo 54 Tutela dei lavoratori

1. I contratti di appalto di lavori, servizi e forniture contengono l'impegno dell'affidatario ad osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, le disposizioni in materia di versamenti contributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e sanitari in favore dei dipendenti nonché quelle in materia di diritto al lavoro dei disabili e quelle relative alla tutela, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. Nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è liberato della responsabilità solidale.

Articolo 55 Garanzia provvisoria e definitiva

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture l'entità, il contenuto e le modalità di prestazione della garanzia provvisoria sono puntualmente stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Comune ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, anche in tutti i casi contemplati dall'art. 103, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.
3. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale l'esecutore è tenuto al corrispondente adeguamento dell'ammontare della garanzia definitiva. L'esecutore è, altresì, tenuto a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo la previsione di cui all'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. Allo svincolo della garanzia definitiva provvede il Responsabile dell'unità organizzativa competente.
5. È in facoltà del Comune, in casi specifici, non richiedere la garanzia per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero della prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Articolo 56 **Responsabilità e assicurazioni**

1. Nei contratti di appalto o anche in altri contratti, se necessario, deve essere specificato che ogni e qualsiasi responsabilità, onere diretto od indiretto riguardanti l'oggetto del contratto deve risultare a carico dell'esecutore, il quale risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno cagionato al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'esecutore è obbligato a costituire una specifica polizza RCT con la quale si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi. La polizza RCT deve recare l'espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad azioni di rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla assunzione del contratto medesimo.
3. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al Comune, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 euro.
4. In ipotesi diverse dai contratti di appalto in cui spetti al Comune dotarsi di polizze assicurative specifiche, la determinazione a contrarre o altro provvedimento amministrativo dovrà recarne le condizioni congrue rispetto all'oggetto del contratto al fine di sollevare l'assicurato da responsabilità, previ opportuni e preventivi accordi con l'ufficio comunale competente e, comunque, sempre attivando le polizze previste prima della stipula del contratto.

Articolo 57 **Modifiche al contratto**

1. Le modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia devono essere autorizzate dal RUP se, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili e /o in tutti gli altri casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 58 **Rinnovo e proroga**

1. I contratti non possono essere rinnovati tacitamente.

2. E' possibile rinnovare i contratti pubblici, per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) indicare la facoltà o l'opzione di rinnovo negli atti di gara e nel contratto e quantificare il relativo importo presunto nel valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e, dunque, l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale;
 - c) procedere, ove possibile, alla negoziazione delle condizioni economiche del contratto al fine di conseguire economie o accertare la convenienza;
 - d) provvedere al rinnovo con provvedimento del Responsabile del Settore competente, fatte salve le eventuali competenze di altri organi, entro i due mesi precedenti alla scadenza, ovvero comunicare al contraente entro lo stesso termine la decisione di non procedere alla rinnovazione.
3. In attesa dell'esito della nuova gara, sempre che sia stato dato formale avvio alle procedure, il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento della gara.
4. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo.

PARTE IV – LA GESTIONE DEL CONTRATTO

Articolo 59

Esecuzione del contratto e responsabilità

1. In relazione all'esecuzione dei contratti il Comune applica quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ancora in vigore contenute nel d.p.r. n. 207/2010.
2. Il Comune verifica la regolare esecuzione del contratto a cura del soggetto contraente attraverso il RUP e il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere disposti in qualsiasi momento da parte del RUP - e dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione ove nominato - controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell'espletamento delle attività contrattualmente pattuite, nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Articolo 60

Esecuzione d'urgenza

1. L'esecuzione d'urgenza della prestazione è consentita nei modi e alle condizioni previste dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso, il Comune nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ne esplicita la motivazione nella determinazione di aggiudicazione o in altro provvedimento del RUP, autorizzando l'esecuzione anticipata della prestazione.
2. Prima della consegna dei lavori o dell'esecuzione della prestazione del servizio l'appaltatore deve provvedere al deposito della polizza assicurativa di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. L'onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Indipendentemente da quanto disposto nei commi che precedono, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute: pertanto, non si potrà procedere alla liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione contrattuale. In caso di mancata stipula, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Articolo 61

Sistema di monitoraggio e controllo

1. Per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, il Comune prevede un sistema di monitoraggio e controllo del corretto rispetto degli obblighi e standard di quantità e qualità oggetto del contratto.
2. Il sistema di monitoraggio e controllo è predisposto secondo criteri che consentano al Comune un controllo diretto e, laddove possibile, digitalizzato, con l'impiego di procedure/banche dati e sistemi di tracciabilità, che, senza l'ausilio del controllato, rendano possibile l'attuazione del sistema di monitoraggio e controllo.
3. In relazione ai servizi, il Comune inserisce, nella documentazione di gara e nei contratti, la previsione degli obblighi a cui l'impresa è sottoposta ai sensi di legge, quali le disposizioni previste dall'art. 2, comma 461, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Articolo 62 Inadempimenti e penali

1. Il RUP valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse del Comune. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il RUP ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole penali.
2. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il RUP, dopo aver invitato il privato ad adempiere, nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
3. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del comma 2:
 - a) il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
 - b) la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di *know how* o di altro necessario;
 - c) il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - d) ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente.
4. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.
5. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il dieci per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

6. Qualora gli inadempimenti non siano ascrivibili a fatto imputabile al contraente e, comunque, non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il RUP potrà convenire con l'altro contraente la correzione della prestazione o la eliminazione di eventuali vizi e difformità della stessa a sua cura e spese ovvero la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.
7. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.
8. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture si applica la normativa vigente in tema di recesso e di risoluzione del contratto.

Articolo 63 **Cessione del contratto e subappalto**

1. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi consentiti dalla legge.
2. E' ammesso il subappalto delle prestazioni dedotte in contratto nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. Il subappalto necessita della previa autorizzazione del Comune.

Articolo 64 **Definizione delle controversie**

1. Per le controversie insorte nell'ambito dei contratti di appalto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, anche in punto di riparto della competenza giurisdizionale in materia.
2. Il Comune indica nei documenti di gara se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può recusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo al Comune entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.
3. Il foro territoriale competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la controparte è quello di Padova, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da superiore norma di legge.

Articolo 65 **Pareri di precontenzioso dell'ANAC**

1. Su iniziativa del Comune o di una o più delle altre parti, l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
2. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del codice del processo amministrativo.

PARTE V - DISCIPLINA RELATIVA A SPECIFICI CONTRATTI
--

Articolo 66 **Procedure per l'affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016**

1. L'acquisizione di servizi sociali e di altri servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 è sottoposta a programmazione, secondo quanto previsto dall'art. 21 del citato decreto, e a progettazione, in base a quanto stabilito dall'art. 23 per i progetti relativi ad appalti di servizi.
2. L'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 è effettuata nel rispetto delle disposizioni del citato decreto, tenendo conto in particolare:
 - a) per la pubblicità preventiva, di quanto previsto dall'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b) per la possibilità di effettuare procedure riservate a determinate categorie di operatori economici, di quanto previsto dall'art. 143 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c) per le particolarità relative ai servizi di ristorazione, di quanto previsto dall'art. 144 del d.lgs. n. 50/2016;
 - d) per l'utilizzo obbligatorio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di quanto stabilito dallo art. 95, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Per la gestione delle varie fasi delle procedure di affidamento di appalti di servizi sociali e di altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, il Comune fa riferimento a quanto stabilito dagli artt. 30, 32 e 33 del citato decreto.
4. L'acquisizione dei servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi nell'allegato IX del d.lgs. n. 50/2016 il cui valore sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 36 del citato decreto.
5. Il Comune applica, in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi compresi nell'allegato IX, le disposizioni organizzative e di qualificazione contenute negli artt. 37, 38 - fatta salva l'applicazione di normative settoriali che definiscano specifici modelli aggregativi su base territoriale - e 39 del d.lgs. n. 50/2016.
6. Il Comune può, altresì, stipulare convenzioni con cooperative sociali, associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia e dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, il Comune può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
7. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui al precedente comma deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati.
8. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo si applica quanto previsto nella parte III del presente Regolamento.

Articolo 67

Opere di urbanizzazione

1. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori alla soglia comunitaria, si applicano le previsioni di cui all'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.
2. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 35, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, funzionali all'intervento

di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 68

Appalti nel settore dei beni culturali

1. Ai contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni si applica la Parte II, Titolo VI, Capo III, del d.lgs. n. 50/2016 nonché le disposizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. In conformità a quanto disposto dagli artt. 9-bis e 29 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per i lavori di cui al presente articolo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. I lavori di cui al presente articolo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale.
3. Per i contratti di cui al presente articolo, considerata la specificità del settore, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.
4. I beni culturali immobili di proprietà del Comune, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'art. 5, comma 1, lett. f), i), k) o z), del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 con pagamento di un canone agevolato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 del citato decreto.
5. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo si applica quanto previsto nella parte III del presente Regolamento.

Articolo 69

Contratti di concessione

1. Il Comune sottoscrive contratti di concessione, intesi quali contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto in virtù dei quali l'Amministrazione affida l'esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori oppure la fornitura e la gestione di servizi ad uno o più operatori economici riconoscendo, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire le opere o i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere o dei servizi.
2. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano le disposizioni contenute nella Parte III del d.lgs. n. 50/2016 e nel presente Regolamento in quanto compatibili.
3. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo si applica quanto previsto nella parte III del presente Regolamento.

Articolo 70

Partenariato pubblico-privato

1. Il Comune promuove il ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato secondo le modalità contenute nella Parte IV del d.lgs. n. 50/2016.

2. Per la stipulazione dei contratti di cui al presente articolo si applica quanto previsto nella parte III del presente Regolamento.

PARTE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al d.lgs. n. 50/2016, al codice civile, alle norme comunitarie, statali e regionali in materia, agli atti regolativi dell'ANAC inerenti specifiche disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 72 Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune approvato con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 76 del 29.11.1993 e n. 18 del 31.03.1994 e ss.mm.ii. nonché il Regolamento per lavori, servizi forniture in economia approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30-11-2010 e ss.mm.ii.

Articolo 73 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio unitamente alla deliberazione che lo approva.